



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA**

**Corso di laurea in Beni Culturali**

**Classe di laurea n. L-1 Beni Culturali**

**Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale**

**DM 270/2004, art. 12**

**R.D.A. art. 6**

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Beni Culturali definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

## **Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso**

1. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
  - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
  - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

## **Art. 3 Organi del Corso di Studi**

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
  - a) il Consiglio di Corso di Studi;
  - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
  - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
  - d) il Comitato di indirizzamento.
  - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea in Beni Culturali, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali
7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Il Consiglio nomina al proprio interno la Commissione Didattica al fine di gestire le istanze relative alle carriere degli studenti e la Commissione per il coordinamento del colloquio di verifica della preparazione iniziale. Vengono inoltre nominati il vice-coordinatore, il referente per la mobilità studentesca, il referente per i tirocini e il referente per gli orari delle lezioni.

**Art. 4**  
**Piano degli studi**

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

**Art. 5**  
**Accesso al corso di laurea**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
2. L'ammissione al corso di laurea è subordinata al possesso di un'adeguata preparazione iniziale, costituita da:
  - sicura padronanza della lingua italiana, ivi comprese capacità di analisi grammaticale e logica;
  - possesso delle fondamentali coordinate spazio-temporali (cronologia, geografia, geografia storica) e delle linee generali dello svolgimento storico della civiltà occidentale dall'antichità all'età contemporanea.
3. La verifica della preparazione iniziale è effettuata all'inizio del primo anno di corso mediante una prova scritta finalizzata all'individuazione delle eventuali lacune e costituita da domande a risposta multipla e in alcune domande aperte volte a sondare le capacità di comprendere e sintetizzare in modo coerente un testo dato. La prova è finalizzata all'individuazione delle eventuali lacune sul piano della lettura/comprendimento/analisi del testo e su quello della cultura generale.

Le lacune individuate non precludono l'iscrizione ma comportano l'assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere recuperati durante il primo anno di corso.
4. Agli studenti la cui prova ha avuto esito negativo saranno richiesti la lettura di alcuni testi, distinti tra i diversi curricula del corso, stabiliti dalla commissione e il superamento di un nuovo test condotto su tali letture. Il nuovo test sarà effettuato durante la sessione di esami estiva.
5. Sottoporsi alla verifica è obbligatorio, fatti salvi i casi seguenti per i quali è prevista l'esenzione:
  - iscritti già in possesso di un titolo di laurea;
  - iscritti a seguito di passaggio, trasferimento o reinscrizione con riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di studio precedentemente frequentato;
  - iscritti ammessi alla Scuola Superiore dell'Università di Udine;
  - iscritti che abbiano in precedenza superato il test d'ingresso di un altro corso di studio, riconosciuto valido, su richiesta, dall'apposita Commissione del corso di laurea.

**Art. 6**  
**Attività formative d'Ateneo**

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.
2. Le conoscenze previste al comma 1 del presente articolo, vengono accertate con il superamento delle seguenti attività formative:
  - Lingua inglese o un'altra lingua europea per il curriculum italo-francese (per un totale di 6 cfu);
  - Digital media e Beni Culturali (6 cfu).

#### **Art. 7**

#### **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, sono previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato.

#### **Art. 8**

#### **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella redazione di un breve elaborato scritto su un tema assegnato da un docente titolare di insegnamento del corso di studio, il quale svolge il ruolo di relatore. L'elaborato, cui non è richiesta necessariamente esaustività né originalità, dovrà però rispettare la metodologia e le norme di presentazione proprie della comunicazione scientifica. La prova mira a valutare capacità di lavoro, orientamento culturale e metodologico, scrittura corretta e coerentemente strutturata, autonomia di giudizio. La commissione della prova finale, composta da almeno tre docenti, include in ogni caso i relatori degli elaborati discussi nella seduta. La maggioranza dei membri e il presidente devono essere docenti di ruolo.
2. Alla tesi è attribuito un punteggio massimo di 5 punti. La valutazione si basa sui seguenti criteri:
  - impegno dello studente;
  - correttezza dell'elaborato e dell'esposizione.
3. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi curricula ed è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

#### **Art. 9**

#### **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

#### **Art. 10**

#### **Curricula**

1. All'interno del corso di laurea gli insegnamenti e le attività formative possono essere organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.
2. I percorsi formativi specifici del corso, detti *curricula*, sono i seguenti:
  - a 1) Curriculum Archeologico
  - a 2) obiettivi formativi specifici:
    - fornire agli studenti iscritti adeguate conoscenze e capacità di comprensione generale dei principi teorici e applicativi delle scienze archeologiche, oltre a competenze di base nei campi dell'informatica, della conservazione e del restauro al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico. Tali conoscenze e capacità saranno loro necessarie anche per intraprendere con un alto grado di autonomia gli studi successivi di carattere specialistico, che diano accesso a ruoli professionali con compiti di responsabilità nei settori archeologico.
  - b 1) Curriculum Archivistico-librario
  - b 2) obiettivi formativi specifici:
    - fornire agli studenti iscritti adeguate conoscenze e capacità di comprensione generale dei principi teorici e applicativi delle scienze archivistiche e librarie, oltre a competenze di base nei campi dell'informatica, della conservazione e del restauro al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico e librario. Tali conoscenze e capacità saranno loro necessarie anche per intraprendere con un alto grado di autonomia gli studi successivi di carattere specialistico, che diano accesso a ruoli professionali con compiti di responsabilità nei settori archivistico e librario.
  - c 1) Curriculum Storico-artistico
  - c 2) obiettivi formativi specifici:
    - fornire agli studenti iscritti adeguate conoscenze e capacità di comprensione generale dei principi teorici e applicativi delle scienze storico-artistiche, oltre a competenze di base nei campi dell'informatica, della conservazione e del restauro al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Tali conoscenze e capacità saranno loro necessarie anche per intraprendere con un alto grado di autonomia gli studi successivi di carattere specialistico, che diano accesso a ruoli professionali con compiti di responsabilità nei settori storico-artistici.
  - d 1) Curriculum Studi Italo-francese – Professioni della Cultura e dei Beni Culturali. Laurea Bilaterale fra l'Università degli studi di Udine e L'Université Clermont-Auvergne
  - d 2) obiettivi formativi specifici:
    - fornire ai laureati, accanto a una solida preparazione di base di carattere linguistico, storico e metodologico, adeguate conoscenze e capacità di comprensione generali nei settori dell'arte medievale, moderna e contemporanea italiane e francesi, con competenze anche nel campo della catalogazione informatizzata e della conservazione del patrimonio artistico. Tali conoscenze e capacità saranno loro necessarie anche per intraprendere con un alto grado di autonomia gli studi successivi di carattere specialistico che diano accesso a ruoli professionali con compiti di responsabilità nel settore storico-artistico, sia in Italia sia in Francia.
3. Lo studente opera la scelta del *curriculum* all'inizio del I anno di corso, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli studi.

**Art. 11**  
**Tipologia delle forme didattiche**

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Beni Culturali è di tipo convenzionale. E' possibile l'utilizzo della lingua inglese per favorire i processi legati all'internazionalizzazione e l'utilizzo di forme di didattica a distanza (modalità mista) per alcuni insegnamenti.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
  - da 5 a 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
  - da 20 a 18 ore dedicate allo studio individuale e/o ad esercitazioni/laboratori.

### **Art. 12**

#### **Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine del corso di Lingua inglese (6 CFU) lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

### **Art. 13**

#### **Obblighi di frequenza**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

### **Art. 14**

#### **Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
  - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
  - b) analisi del programma svolto
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

### **Art. 15**

#### **Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.